



COMUNE DI MOLFETTA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 355

del 20/12/2018

O G G E T T O: Revisione pianta organica delle farmacie di Molfetta ai sensi della Legge n. 27 del 24/03/2012- ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE  
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Irene DI MAURO

A cura dell'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Settore Territorio, è stata formulata la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Avente ad

**OGGETTO:** Revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Molfetta ai sensi della Legge 24 marzo 2012, n. 27. Anno 2018.

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

#### **Premesso che:**

ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, così come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in L. n. 27 del 24.3.2012, *“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”*;

il successivo art. 2 della L. n. 475/1968, così come modificato, precisa che *“ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.”*;

il comma secondo dell'articolo 2 summenzionato dispone che *“il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'istituto nazionale di statistica”*.

#### **Osservato che:**

la *ratio* della territorializzazione delle farmacie risiede nella esigenza di assicurare la globalità del servizio farmaceutico, al fine di salvaguardare la maggiore tutela della salute ai cittadini;

tale esigenza viene realizzata attraverso lo strumento della periodica revisione della *pianta organica delle sedi farmaceutiche* ovvero delle circoscrizioni territoriali (zone) idealmente delimitate come virtuali bacini d'utenza nel cui ambito possono/devono essere ubicate le farmacie pianificate sul territorio per garantire il servizio pubblico e sociale loro affidato;

nella materia de qua, il procedimento di competenza comunale è legato esclusivamente alla determinazione localizzativa delle sedi farmaceutiche “sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei farmacisti competenti per territorio” rimanendo riservata alla Regione la determinazione e la complessiva responsabilità del procedimento con l'adozione dell'atto finale;

in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 31.12.2013 n. 255, la quale ha stabilito che il potere assegnato ai Comuni dalla L. n. 27/2012 deve ritenersi limitato alla localizzazione sul territorio soltanto delle nuove sedi istituite (salvo il potere sostitutivo riconosciuto alle Regioni dall'art. 11, comma 9), mentre la competenza ad adottare l'atto di revisione resta in capo alle Regioni.

**Considerato che:**

l'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Amministrazione nella valutazione delle scelte da effettuarsi in ordine alla distribuzione del servizio farmaceutico sul proprio territorio, debba prescindere, in linea generale, da qualsiasi considerazione di ordine economico o meramente imprenditoriale legata alla vantaggiosità delle scelte a favore di singoli esercenti e ad eventuale discapito di altri, atteso che l'interesse economico e professionale, pur apprezzabile, vantato dai singoli titolari delle farmacie al mantenimento delle proprie attività e delle condizioni che ne garantiscano un esercizio economicamente sostenibile non può che risultare secondario rispetto all'interesse pubblico generale volto alla più larga accessibilità al servizio farmaceutico in quanto servizio essenziale per la cura e la tutela della salute;

l'Amministrazione comunale, pertanto, è chiamata a valutare se sussistano pubbliche esigenze a rafforzare il servizio farmaceutico nelle varie zone del territorio e, laddove tale situazione si ritenga riscontrata, il Comune deve intervenire nell'interesse della collettività a prescindere da considerazioni di altra natura legate all'interesse del singolo esercente a vedersi riconosciuta una sede economicamente più conveniente, ovvero a vedere garantita la sottrazione della propria attività alla concorrenza di altre farmacie.

**Constatato che:**

sulla base delle rilevazioni pubblicate all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) al 31 dicembre 2017, come risultanti dall'Ufficio Anagrafe Comunale, la popolazione residente nel Comune di Molfetta risulta pari a 59.470 abitanti;

resta pertanto immutato il numero delle attuali 18 sedi di farmacia nel Comune di Molfetta, calcolate in relazione al parametro di cui all'art. 1, comma 2, della L. 475/1968, così come sostituito dall'art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012.

**Considerato che:**

nel caso in cui rimanga immutato il numero degli esercizi di farmacia in rapporto alla popolazione residente, i Comuni, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, sono comunque tenuti:

a verificare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 362 del 1991 e in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16, recante "*Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie*", se siano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione conseguenti al sorgere di nuovi insediamenti abitativi sul territorio Comunale o a particolari situazioni topografiche e di viabilità;

a valutare, in funzione di una diversa distribuzione della popolazione e delle mutate esigenze dell'assistenza farmaceutica l'ipotesi di rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti o di individuare nelle zone in cui si è verificato lo spostamento demografico apposite sedi di decentramento in cui autorizzare il trasferimento delle farmacie ubicate nelle sedi farmaceutiche già esistenti, al fine di garantire una presenza di esercizi di farmacia sul territorio, coerente con lo sviluppo urbanistico e con le variazioni demografiche, in una logica orientata ad assicurare un'assistenza farmaceutica capillare, efficiente ed efficace.

**Rilevato che:**

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 26 ottobre 2016, è stata operata la revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Molfetta comprendente n. 18 Sedi ed una “zona D di decentramento”;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 del 02 maggio 2017 pubblicata sul Burp n. 56 del 17 maggio 2017 si è preso atto della pianta organica delle 18 farmacie del Comune di Molfetta, nonché dell’individuazione della “zona di decentramento” da assegnare ai sensi della L.R. 19/96;

con Determinazione del Dirigente Servizio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, 07 giugno 2017, n. 251, si è proceduto ad assegnare, ad esito delle relative procedure di gara, in via definitiva, la Sede Farmaceutica “D” alla farmacia “Cura della Salute” dei farmacisti associati dott. Menga Giovanni - Scamarcio Francesco - Fiore Riccardo, titolari della sede farmaceutica n. 18.

**Preso atto che:**

in ragione dello spostamento della Farmacia Cura della Salute dalla Zona 18 alla Zona D di decentramento, risulta necessario attuare la revisione delle Zone farmaceutiche di Molfetta, ed in particolare:

- la Zona D di decentramento, individuata dalla del Commissario Straordinario n. 56 del 26 ottobre 2016, assumerà il nuovo identificativo di Zona 18 che, sulla base del numero degli abitanti, accorperà la pre-esistente Zona 18, con un complessivo valore di 1837 ab, superiore al 50 per cento del parametro di cui all’art. 1, comma 2, della L. 475/1968;

**Ritenuto pertanto che,**

al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 recante “*Norme di applicazione dell’art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie*” e al chiaro precetto legislativo imposto dal già richiamato art. 2 della legge n. 475/1968 e s.m.i. teso a garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, che costituisce il precipitato normativo del superiore diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost. nonché dalla Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che ha introdotto per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”, si ritiene di dover individuare la **Zona 18**, denominata Zona Lama Martina est, così delimitata:

Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto) – Strada Vic. Piscina S. Nicola – S.S. 16 bis – prolungamento Strada Vicinale Mino fino all’A14 – Autostrada A14 – Via Terlizzi – S.S. 16 bis – Asse Lama Martina – Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer), (ab. 1837)

**Stante** la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000

**Visti:**

il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.ii.;

la legge n. 475/1968, così come emendata dall’art. 11 del D.L. n. 24 del 24.1.2012, convertito in legge n. 27 del 24.3.2012;

## ELENCO ZONE FARMACEUTICHE DELLA CITTA' DI MOLFETTA

ZONA 1 – Via G.B. Verni – Via Bovio – Via Cavallotti – C.so Umberto . P.zza Garibaldi – C.so D. Alighieri – Banchina Seminario. (ab. 2642)

ZONA 2 – Banchina Seminario – C.so D. Alighieri – P.zza Garibaldi – C.so Umberto – Via Muscati – Via Torre del Pane – Vico Lisena – C.so Margherita di Savoia – Piazza Vittorio Emanuele – Via Pansini – Via Ten. Ragno – Via S. Benedetto – Via S. Domenico – Banchina S. Domenico. (ab. 1766)

ZONA 4 – Banchina S. Domenico – Via S. Domenico – Via S. Benedetto – Via Ten. Ragno – Via Giovine – Via Ribera – tratto di Via Caduti sul Mare – Vico 12 Madonna dei Martiri- Via Dei Medici – Via S. Fontana – Via Madonna dei Martiri – Stradella demaniale – Nuovo Pennello. (ab. 3208)

ZONA 5 – Via Ten. Ragno – Via S. Pansini – Piazza Vittorio Emanuele – Via Margherita di Savoia – Via Paniscotti – Piazza Paradiso – Via Crocifisso. (ab. 2104)

ZONA 6 – Via Crocifisso – P.za Paradiso – Via Paniscotti – Via Margherita di Savoia – Via Roma – P.za Roma – Via Goffredo Mameli, Via I. Nievo – Via S. Francesco d'Assisi – Via Ribera – Via Giovine. (ab. 3451)

ZONA 7 – Via Roma – Via Pellegrino Matteucci – Via Saffi – Via Balice – Ferrovia Foggia-Bari – Via G. De Candia – Via Giovanni XXIII – Via E. Fermi-tratto di C.so Fornari – Via S. Francesco d'Assisi – Via I. Nievo – P.za Roma. (ab. 3435)

ZONA 8 – Via Roma – P.za Margherita di Savoia – Via E. Germano – Ferrovia FoggiaBari – Via Balice – Via Saffi – Via Pellegrino Matteucci. (ab. 3215)

ZONA 9 – Ferrovia Foggia-Bari verso Via G. Binetti – Via Baccarini, Via De Luca - P.za Margherita di Savoia – Via E. Germano. (ab. 2585)

ZONA 10 – Via De Luca – Via Baccarini – Via Cavallotti – Via Muscati – Via Torre del Pane – Vico Lisena – Via Margherita di Savoia. (ab. 2204)

ZONA 11 - Via Baccarini – Viale Pio XI – Via don Minzoni – Via Gen. Amato – Via Martiri della Resistenza – Via Gen. E. Poli – Via Ten. Losito – Via Salvemini – Via Ten. Silvestri. (ab. 2575)

ZONA 12 – Via G.B. Verni – Via Bovio - tratto di Via Cavallotti – Viale Pio XI – Viale don Minzoni – Via F. Carabellese – Via don Grittani – proseguimento Via don Grittani fino a don Minzoni – Via F. Carabellese – Via don Grittani – proseguimento Via don Grittani fino al mare. (ab. 4509)

ZONA 13 – Lungomare Colonna – Via don Grittani – Via F. Carabellese – Via Gen. Amato – Vicinale S. Nicola e suo prolungamento verso aperta campagna. (ab. 2909)

ZONA 14 – Molo Pennello – Stradella demaniale – Via S. Fontana – Via Dei Medici – Vico 12 Madonna dei Martiri – tratto di Via Caduti sul Mare – Via S. Francesco d'Assisi – collegamento con Via E. Fermi – Via E. Fermi – Via Giovanni XXIII – Via G. De Candia – Linea ferroviaria Foggia-Bari. (ab. 5002)

ZONA 15 -Via Ten. Silvestri – Via G. Salvemini - Via Ten. Losito - Via Gen. E. Poli - Viale Martiri della Resistenza verso via Berlinguer, - Via Berlinguer - Via Madonna della Rosa verso via Binetti, – Via Baccharini. (ab. 4406)

ZONA 16 – Da aperta campagna strada Prov.le Molfetta-Terlizzi - Strada Ferrata - Viale Einaudi, Via Papa Montini - Via Monda – e suo prolungamento –verso aperta campagna. (ab. 5462)

ZONA 17 – Quartiere residenziale "zona 167" – Zona posta ad Ovest dell'abitato – dalla linea ferroviaria Foggia-Bari fino al punto di incontro di Via Einaudi – asse stradale di Via Einaudi – proseguimento per Via Papa Montini fino a raggiungere l'aperta campagna attraverso Via Monda. (ab. 5842)

ZONA 3 – Linea ferroviaria Foggia-Bari – Via Madonna della Rosa – Via per Bitonto - Asse Lama Martina – SS. 16 bis – Via Terlizzi. (ab. 2318)

ZONA 18 – Zona Lama Martina est: Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto) – Strada Vic. Piscina S. Nicola – S.S. 16 bis – prolungamento Strada Vicinale Mino fino all'A14 – Autostrada A14 – Via Terlizzi – S.S. 16 bis – Asse Lama Martina – Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer). (ab. 1837)

la legge n. 362 del 1991

la legge regionale 5 agosto 1996, n. 16,

### PROPONE DI DELIBERARE


per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. **Approvare** la delimitazione delle Sedi Farmaceutiche della Città di Molfetta, come derivante della deliberazione del Commissario Straordinario n. 56/2016, comprendente n. 18 zone, risultante dal prospetto riportato in calce al presente provvedimento e rappresentata graficamente nell'allegata planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Trasmettere** il presente provvedimento all'ASL BA e all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza.
3. **Dare atto** che la presente deliberazione acquisterà piena efficacia con l'acquisizione dei pareri di cui al punto 2, riservandosi, in esito ai pronunciamenti dell'ASL e dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti, la successiva adozione di ogni altro atto di competenza del Comune.

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n.267/2000 stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.

Propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.


L'Assessore all'Urbanistica  
Avv. Pietro Mastropasqua



Il Dirigente del Settore III - Territorio sottoscrive la presente proposta di deliberazione a valere quale parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 20 DIC. 2018

Il Dirigente del Settore Territorio  
ing. Alessandro Binetti



Deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 20/12 /2018

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 17 GEN. 2019 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Irene Di Mauro

#### Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore \_\_\_\_\_

Al Dirigente Settore Settore Servizi Finanziari e Istituzionali